

# CIRCOLARI

## ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 ottobre 2011, n. 31.

**Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane - Legge regionale 1 settembre 1998, n. 17. Contributo anno 2011.**

AI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI  
DEI COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA  
*e, p.c.* ALLE PROVINCE REGIONALI  
AGLI UFFICI DI PREFETTURA  
ALLE CAPITANERIE DI PORTO

Con la legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, è stato istituito il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva.

Al riguardo i comuni costieri interessati sono tenuti ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio da adibire alla balneazione, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle capitanerie di porto.

Si ricorda preliminarmente che spetta ai comuni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge regionale n. 17/98, l'obbligo di assicurare il servizio di vigilanza con cadenza quotidiana, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, tra l'1 maggio e il 30 settembre di ogni anno.

Deve inoltre essere assicurata la presenza di almeno due bagnini ogni 150 metri di spiaggia, fino a un massimo di due chilometri (art. 2 della legge regionale n. 17/98).

Il servizio può essere affidato sia ad imprese, società o associazioni specializzate nel settore, che a personale assunto direttamente dal comune tramite i centri per l'impiego o le agenzie per il lavoro. In ogni caso gli addetti alla vigilanza devono essere muniti di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (FIN) - sezione salvamento.

L'art. 5, comma 1, della legge citata, prevede che l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica eroghi un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio nelle spiagge libere.

Per onere retributivo va intesa la paga giornaliera e quindi la retribuzione spettante al personale inquadrato nella qualifica funzionale cat. B2 dell'ultimo C.C.N.L. applicato al pubblico impiego, nei limiti numerici previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 17/98. Il contributo regionale, pertanto, non riguarda l'IVA eventualmente pagata dal comune all'impresa fornitrice del servizio.

Vengono inoltre esclusi dall'ammissione al contributo regionale le spese sostenute dai comuni per i beni utilizzati dal personale addetto alla vigilanza, come i telefoni cellulari, gommoni di salvataggio, fischietti ed ogni altro mezzo per disporre il soccorso in mare.

Occorre chiarire, al riguardo, la posizione delle associazioni di volontariato cui il comune affida il servizio di vigilanza, dal momento che la legge 11 agosto 1991, n. 266, vieta la retribuzione a qualsiasi titolo dell'attività dei singoli volontari. Nei confronti di dette associazioni l'Amministrazione regionale rimborserà esclusivamente le spese, effettivamente sostenute e documentate, diretta-

mente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Invece, ad esempio, le spese relative agli spostamenti dalla residenza fuori comune al luogo dove si svolge l'attività di volontariato, ancorchè rimborsabili dal comune, non saranno ammesse al contributo regionale ex legge regionale n. 17/98.

Si ricorda, al riguardo, che le associazioni di volontariato, rientrando nella categoria delle organizzazioni ONLUS non aventi scopo di lucro, sono esentate dall'obbligo di emissione di fattura.

Premesso quanto sopra, la lettera "f" del comma 4 bis della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, aggiunto con il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, ha previsto una riserva di € 1.750.000,00 per il rimborso del 50 per cento della spesa sostenuta dai comuni costieri per il pagamento degli oneri retributivi del personale addetto al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, per l'anno 2011.

Al fine di dare esecuzione al disposto legislativo, i sindaci dei comuni interessati sono invitati a far pervenire all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento autonomie locali - servizio 4 finanza locale - apposita istanza, a firma del sindaco o del commissario straordinario, corredata della seguente documentazione:

- atto di individuazione delle spiagge libere, o del tratto di spiaggia da adibire alla balneazione, con indicazione delle postazioni di vigilanza;
- numero di bagnini da impiegare per lo svolgimento del servizio;
- indicazione del periodo previsto, dall'1 maggio al 30 settembre, entro il quale assicurare il servizio di vigilanza;
- prospetto analitico del preventivo di spesa relativo agli oneri retributivi del personale addetto alla vigilanza, al quale non potrà essere corrisposta una retribuzione giornaliera superiore a quella prevista per la categoria B2 di cui al CCNL per il pubblico impiego;
- costo totale previsto per l'effettuazione del servizio.

La richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, a pena di esclusione.

Ad ogni buon fine si precisa che questo Ufficio riterrà valide e valuterà le istanze comunque pervenute prima della presente circolare, purchè rispondenti a quanto sopra richiesto.

In presenza di richieste di chiarimenti da parte degli uffici, i riscontri dei comuni dovranno pervenire entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla loro ricezione, a pena di esclusione.

Qualora il 50 per cento delle spese sostenute dai comuni e ritenute ammissibili, secondo la normativa vigente e le presenti direttive, superi l'ammontare della riserva prevista (pari ad € 1.750.000,00), i contributi saranno assegnati ripartendo ai comuni la riserva in proporzione delle spese valutate ammissibili per ciascun comune.

Si precisa, infine, che per i comuni che saranno ammessi al contributo di cui alla presente circolare, questa Amministrazione procederà alla effettiva erogazione delle

somme solo se i comuni stessi, nell'aver espletato il servizio di vigilanza negli anni precedenti, ottenendone il relativo contributo, avranno rendicontato le somme erogate da questo dipartimento secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegando certificazione delle spese sostenute.

Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati:

- a) il funzionario referente, con indicazione del recapito telefonico;
- b) il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale questo ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo Assessorato.

Responsabile del procedimento: dr. Massimo Enea tel. 0917074728 - fax 0917074191 - e-mail: m.enea@regione.sicilia.it.

L'Assessore: CHINNICI

(2011.43.3187)072

CIRCOLARE 19 ottobre 2011.

**Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori. Riserva anno 2011 per il rimborso delle spese dell'anno scolastico 2009/2010.**

AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA SICILIA

L'art. 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, dispone che, in sede di riparto del fondo delle autonomie in favore dei comuni, una quota pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica "per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva presenza".

La materia è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni che si continua ad applicare per il triennio 2009-2011 in virtù dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

Il decreto n. 482 del 21 luglio 2011 su conforme parere della conferenza Regione - autonomie locali ha individuato i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo delle autonomie locali per l'anno 2011, stabilendo tra l'altro un apposito accantonamento di € 77.000.000,00 per le riserve complessivamente previste dal disegno di legge approvato dalla Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011, poi promulgata nella legge regionale n. 16 del 20 luglio 2011.

Il comma 3 dell'art. 1 della suddetta legge regionale n. 16/2011 ha aggiunto, tra gli altri, il comma 4 bis della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7. La lettera "k" del predetto comma 4 bis prevede una riserva di € 17.000.000,00 per le finalità oggetto della presente circolare.

Destinatari del beneficio previsto dalla normativa in oggetto sono gli alunni della scuola media superiore, che si recano presso altri comuni per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel comune di residenza.

Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano, non includendo quindi tratte di trasporto urbano

od interno allo stesso territorio di pertinenza del comune di residenza, e va commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino, anche nell'ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano.

In attuazione del comma 3 dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 24/1973, il beneficio in oggetto viene erogato tramite rilascio, da parte del comune, di abbonamenti al servizio pubblico di linea, da rinnovare mensilmente, o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

Secondo il comma 6 del medesimo art. 1, il contributo spetta sulla base della certificazione dell'effettiva frequenza scolastica dell'alunno; il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15: pertanto, se la frequenza scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai prescritti quindici giorni, lo studente non ha diritto all'abbonamento per il mese successivo. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del costo di trasporto sono ridotti proporzionalmente.

Si ricorda che il comma 72 dell'art. 139 della legge regionale n. 4/2003 ha abrogato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni e per l'effetto questa Amministrazione regionale non rimborsa il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea per coloro che scelgano autonomamente un mezzo di trasporto diverso da quelli indicati al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'ottenimento del contributo per l'anno scolastico 2009/10, le SS.LL. dovranno trasmettere, al servizio 4° - finanza locale del dipartimento regionale delle autonomie locali, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, a pena di esclusione, l'istanza corredata dall'unito modello fac-simile da compilarli su carta intestata del comune, debitamente firmato dal sindaco, dal responsabile finanziario e dal presidente del collegio dei revisori.

L'istanza può essere anticipata via fax (num. 091 7074191 o 091 7074746) ovvero all'indirizzo di posta elettronica segnato a fianco del competente responsabile del procedimento per la provincia di appartenenza:

- sig.ra Anna Maria Tumminello: provincie di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa - a.tumminello@regione.sicilia.it - tel. 091 7074625;
- dott.ssa Emanuela Santomauro: provincie di Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Trapani - e.santomauro@regione.sicilia.it - tel. 091 7074716.

L'istanza dovrà inoltre indicare:

- a) il funzionario referente, con l'indicazione del recapito telefonico;
- b) il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale questo ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.

Ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione delle istanze di rimborso, faranno fede la data di acquisizione del protocollo generale del dipartimento regionale delle autonomie locali ovvero il timbro postale, qualora la documentazione sia trasmessa per raccomandata A/R.

Ad ogni buon fine si precisa che questo ufficio riterrà valide e valuterà le istanze comunque pervenute prima della presente circolare, purchè rispondenti a quanto sopra richiesto.